

**A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI**



[CIRCOLARE nr 1/2018]

**A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)**

[GENNAIO 2018]

LA GRANDE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018: LE SOCIETA' SPORTIVE LUCRATIVE

I commi 353, 354, 355, 356 e 357 della Legge di Bilancio approvata il 23/12/17 hanno sancito la nascita di una nuova forma societaria: la società sportiva lucrativa.

La norma è di pochi giorni fa per cui siamo in attesa di capire bene tutti gli aspetti di questa nuova forma giuridica, tuttavia una serie di elementi sembra si possano delineare.

Per meglio far comprendere la novità di tale società, evidenzierò qui di seguito le principali differenze e similitudini che emergono con le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

DIFFERENZE

1) LO SCOPO

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche non hanno fini di lucro e quindi non possono distribuire utili, né in forma diretta né in forma indiretta, mentre le società lucrative sì.

2) RESPONSABILE TECNICO

Nelle società sportive lucrative, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un responsabile tecnico dotato di diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie o simili.

3) TASSAZIONE DIRETTA: IRES

Mentre nelle A.S.D. e S.S.D. senza scopo di lucro si ha totale detassazione ai fini IRES dei c.d. PROVENTI ISTITUZIONALI (quote associative, green fee, etc.etc.) e la tassazione solo del 3% dell'imponibile dei proventi commerciali (pubblicità, sponsorizzazioni, etc, etc,) se si è optato per la L. 398/91, nelle nuove società lucrative la tassazione ai fini IRES sarà pari al 12% (il 50% in meno rispetto alle normali società commerciali), ma vedrà la tassazione sia dei proventi istituzionali sia di quelli commerciali. Dovrebbe però essere consentito portare a costo e quindi dedurre dal reddito imponibile le spese sostenute. Qui siamo in attesa di chiarimenti dal Ministero.

4) TASSAZIONE INDIRETTA: IVA

Mentre nelle A.S.D. e S.S.D. senza scopo di lucro si ha totale detassazione ai fini IVA dei c.d. PROVENTI ISTITUZIONALI (quote associative, green fee, etc.etc.) e l'obbligo di versare il 50% dell'IVA incassata dai proventi commerciali (pubblicità, sponsorizzazioni, etc, etc,), nelle nuove società lucrative il comma 357 della legge di Bilancio 2018 prevede **l'aliquota IVA al 10%** per i *“servizi di carattere sportivo resi dalla società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.”*

5) DENOMINAZIONE

La denominazione deve riportare la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrative”.

SIMILITUDINI

1) OGGETTO SOCIALE

Non cambia l'oggetto sociale che anche per le società sportive lucrative deve consistere nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

2) CLAUSOLA SUGLI AMMINISTRATORI

Come previsto per le A.S.D. e S.S.D. gli amministratori delle società lucrative non possono ricoprire la medesima carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche

3) ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI

Anche le società sportive dilettantistiche lucrative saranno soggette all'obbligo di iscrizione al Registro del CONI.

* * *

Nei prossimi giorni seguirà una ulteriore News letter dedicata a queste nuove società e sulle altre novità della Legge di Bilancio 2018.

* * *

Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull'argomento può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipcg.com.

Distinti saluti

Ciribì Francesco